

Parere n.187 del 20/11/2013

PREC 117/13/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n.) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla TECNO IMIEL srl – “Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori del sistema di videosorveglianza del Comune di Ceglie Messapica” – Importo a base d’asta €287.603,30 S.A.: Comune di Ceglie Messapica.
Artt. 14, 15, 40, 41, 42 e 53 D.Lgs. n.163/2006 – Appalto Integrato; Contratti misti e requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 03.04.2013 è pervenuta l’istanza in epigrafe con la quale la TECNO IMIEL srl, con riferimento alla procedura in oggetto, contesta la previsione di cui al punto 5 del Disciplinare di gara che, con riferimento alla “Capacità tecnica, economica e finanziaria”, richiederebbe ai concorrenti requisiti maggiori ed ulteriori rispetto a quelli fissati dalla legge.

Tra l’altro, il Disciplinare prevede che “ la ditta partecipante dovrà dimostrare di possedere da almeno 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione del presente bando una sede operativa provvista di almeno due tecnici qualificati dotati di attrezzatura e di mezzi per eseguire attività di assistenza tecnica su sistemi analoghi a quelli previsti in fornitura, ubicata ad una distanza massima di 100 km dal sito ove saranno installati i sistemi di ripresa; la dimostrazione dei suddetti requisiti dovrà essere effettuata allegando copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.”.

A sostegno delle proprie censure l’istante richiama il disposto dell’art. 1 del D.P.R. n. 34/2000, che prevede l’attestazione di qualificazione quale condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti in questione, e la Determinazione di questa Autorità n. 5 del 21.05.2009.

L’impresa sostiene che nel caso di specie trattasi di appalto per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione di lavori e non di servizi e che anche l’individuazione della categoria “OS5” - che riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione - non sembra pertinente con riferimento alla natura dei lavori in questione. In riscontro all’istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 29.05.2013, il Comune di Ceglie Messapica ha evidenziato che l’oggetto dell’appalto, così come indicato nel Bando di gara, è il seguente: “L’appalto ha per oggetto la redazione del progetto definitivo-esecutivo (unico livello) e l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione del Sistema di Videosorveglianza Territoriale, così come meglio specificato negli elaborati costituenti la Scheda progetto di intervento del progetto denominato “Sistema di videosorveglianza del Comune di Ceglie Messapica – Ceglie Sicura” approvato con deliberazione di G.C. n.117 del 26.06.2012”.

Ha aggiunto che, come si evince dalla suddetta Scheda di intervento, si tratta di un appalto misto di forniture, servizi e lavori (essenzialmente cablaggi ed installazioni); quindi – come chiarito nelle risposte ai quesiti nn.4 e 10 allegati alle proprie osservazioni – era necessario richiedere alle imprese concorrenti il possesso sia dell’attestazione SOA, per la categoria e classifica richiesta per l’esecuzione dei lavori, sia dei requisiti speciali richiesti per l’esecuzione dei servizi e/o delle forniture.

Inoltre, in merito alle osservazioni riguardanti la categoria “OS5”, la Stazione appaltante ha dedotto che la scelta è conforme a quanto indicato nella Determinazione n. 19 del 27.09.2001 di questa Autorità, in cui si è chiarito che “i lavori relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza, essendo finalizzati al controllo della sicurezza di edifici, di strade ecc...,e, pertanto, ad impedire

l'accesso alle opere di soggetti non autorizzati, sono da considerarsi come impianti antintrusione e, quindi, rientranti nella declaratoria della categoria OS5 di cui all'allegato A del DPR 34/2000". Per quanto concerne l'ulteriore previsione inserita al punto 5 del disciplinare, circa "una sede operativa provvista di almeno due tecnici qualificati dotati di attrezzatura e di mezzi per eseguire attività di assistenza tecnica su sistemi analoghi a quelli previsti in fornitura, ubicata ad una distanza massima di 100 km dal sito ove saranno installati i sistemi di ripresa", l'Ente comunale, nella risposta al quesito n. 5, ha precisato che il servizio comprende, oltre alla progettazione, fornitura ed installazione del sistema di videosorveglianza ove ha sede la società appaltante, anche il servizio di assistenza tecnica evolutiva delle attrezzature e degli impianti, come indicato nel Capitolato prestazionale, per cui è giustificata la richiesta che l'aggiudicatario, per dimostrare la propria affidabilità in termini di tempestività dell'intervento richiesto, disponga di una sede operativa non distante dal luogo ove ha sede la stazione appaltante.

Ritenuto in diritto

Il quesito sottoposto all'Autorità riguarda l'"Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori del sistema di videosorveglianza del Comune di Ceglie Messapica" ed, in particolare, la legittimità o meno della previsione del Disciplinare (punto 5) relativa ai "requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria" richiesti ai partecipanti.

Al fine di dare soluzione al quesito occorre, preliminarmente, individuare l'oggetto dell'appalto in questione, quale risulta definito dalla *lex specialis* di gara, in particolare dal Bando, dal Capitolato, dal Disciplinare e dalla Scheda di intervento succitata.

Dall'esame della documentazione trasmessa emerge agevolmente che l'appalto di cui si discute è da qualificarsi quale "appalto misto", di lavori, servizi e forniture rinvenendo la disciplina di riferimento negli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 163/2006.

Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 4, "L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza".

Ed ancora, il successivo art. 15 prevede che "L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto".

Proprio con riferimento alla "qualificazione nei contratti misti" giova richiamare il precedente parere di precontenzioso n. 89 del 30.05.2012 che precisa: "Per la sola esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro il legislatore ha previsto un sistema di qualificazione unico ed esclusivo tramite SOA (art. 40 D.Lgs. 163/2006), in virtù del quale ciascuna impresa è qualificata per una o più delle categorie di cui all'Allegato A DPR 207/2010 e classificata, nell'ambito di ogni categoria, secondo gli importi di cui all'art. 61, comma 4, DPR 207/2010. Per l'esecuzione di appalti pubblici di servizi e forniture il legislatore non ha istituito un sistema di qualificazione simile a quello dei lavori, pertanto "la qualificazione" va effettuata per singola gara, mediante la comprova del possesso dei requisiti generali e speciali fissati dalla *lex specialis*. Con specifico riferimento a questi ultimi, gli artt. 41 e 42 D. Lgs. 163/2006 indicano come può essere fornita la dimostrazione della capacità economico finanziaria e di quella tecnico professionale richieste dalla stazione appaltante.

Dalla lettura congiunta delle disposizioni su richiamate si ricava, in termini generali, che in caso di appalti misti, lavori e servizi, o, lavori e forniture, o, lavori, servizi e forniture, le imprese concorrenti debbono dimostrare il possesso sia dell'attestazione SOA per la categoria e classifica richiesta dalla stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori, se di valore superiori a 150.000 euro, sia dei requisiti speciali richiesti per l'esecuzione dei servizi e/o della fornitura".

Orbene, nel caso in esame, trattandosi di appalto integrato e di contratto misto in quanto avente ad oggetto sia l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva (servizi), sia l'esecuzione di lavori per la realizzazione del sistema di videosorveglianza (in categoria prevalente OS5), nonché la

fornitura di varie apparecchiature, fornitura in opera di armadi, etc, correttamente ha operato la S.A. richiedendo, la necessaria attestazione SOA in ordine alla qualificazione per la progettazione e costruzione (oppure per costruzione) e, in caso di mancato possesso della predetta attestazione, la necessaria indicazione o associazione per la redazione del progetto esecutivo di uno o più progettisti in possesso dei predetti requisiti.

Pertanto, non appare fondata la richiesta avanzata da parte istante in ordine all'applicazione di quanto stabilito all'art. 1, comma 3 del D.P.R. n. 34/2000 (ora art. 60 D.P.R. n. 207/2010) relativamente all'attestazione di qualificazione quale condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria del concorrente.

Inoltre, appare coerente l'individuazione operata dalla S.A. con riferimento alla categoria specializzata "OS5", secondo, peraltro, quanto indicato nella Determinazione AVCP n. 19 del 27.09.2001. A tale riguardo, perciò, anche la censura mossa dall'istante risulta infondata.

Nel caso di specie, pertanto, avendo il Comune di Ceglie Messapica richiesto requisiti di capacità tecnica, economica, finanziaria, specificando anche quelli minimi di progettazione necessari, non solo appare rispettato, secondo quanto affermato da consolidata giurisprudenza nonché confermato da questa Autorità (*ex multis*: parere precontenzioso n. 46/2011), il limite della logicità e della ragionevolezza e, cioè, della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, ma anche e soprattutto che la richiesta di una necessaria specifica "qualificazione" del concorrente, risulta connessa e proporzionata all'oggetto dell'appalto in questione.

Infine, con riferimento alla eccezione sollevata dall'operatore economico circa la presunta carica restrittiva nonché lesiva della concorrenza in ordine a quanto previsto, sempre al punto 5 della *lex specialis*, con riferimento alla necessaria sede operativa, appare condivisibile e ragionevole quanto sostenuto dalla S.A. in ordine alla suddetta richiesta atta a garantire in capo al concorrente la propria affidabilità in termini di tempestività dell'intervento in questione. Pertanto, ciò non si ritiene essere in contrasto con il principio del *favor participationis*, né può intendersi travalicante i limiti della discrezionalità della S.A. in ordine alla possibilità di fissare requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge.

Conseguentemente, appare legittimo l'operato della Stazione appaltante con riferimento alla previsione dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti ai concorrenti, requisiti che tengono conto della natura "mista" dell'appalto in questione.

Tanto considerato, alla luce del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza e da questa Autorità, nel caso di specie appare corretta la previsione al punto 5 del Disciplinare.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

che sia legittima la previsione del Disciplinare relativa ai "requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria" richiesti ai partecipanti.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Sergio Gallo

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 dicembre 2013

Il Segretario Maria Esposito